



POSITION PAPER

GESTIONE DELLE SPIAGGE

DIRETTIVA BOLKESTEIN

1. ANALISI DI SCENARIO

A cura di Roberto Squarcina, Direzione Turismo, Regione Veneto

La legge n.88/2001, ha stabilito in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, prevedendone il rinnovo automatico, alla scadenza, per un identico periodo.

La legge n.296/2006 ha quindi previsto la possibilità di rilasciare concessioni demaniali di durata non inferiore a sei e non superiore a venti anni, in ragione dell'entità economica e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione del demanio marittimo predisposti dalle Regioni.

Nella disciplina delle concessioni demaniali che forniscono servizi turistici-ricreativi, è intervenuta anche la Direttiva 2006/123/CE, c.d. "Bolkestein", con lo scopo di promuovere la liberalizzazione dei servizi in ambito europeo, ivi compresi i servizi turistici.

Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, l'art.12 della Direttiva Bolkestein impone agli Stati il rilascio delle citate autorizzazioni, tramite procedure di selezione imparziali e trasparenti tra i candidati potenziali.

La Direttiva dispone inoltre che le autorizzazioni devono avere una durata limitata adeguata e non possono essere rinnovate automaticamente.

Lo Stato italiano, ha recepito la citata Direttiva, a partire dall'art.1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n.194.

Conseguentemente lo Stato ha abrogato sia la norma dell'art.37 del codice della navigazione, che in sede di rinnovo delle concessioni demaniali marittime attribuiva la preferenza al titolare della vecchia concessione in scadenza, sia la citata norma della L.n.88/2001, che prevedeva il rinnovo automatico per sei anni delle concessioni demaniali in scadenza.

Tutte le concessioni demaniali marittime in essere al 30 dicembre 2009, data della entrata in vigore del citato D.L.n.194/2009, sono state prorogate con varie leggi, prima sino al 31 dicembre 2012, poi sino al 31 dicembre 2015 ed infine sino al 31 dicembre 2020.

Si deduce che, a partire dal 31 dicembre 2020, le amministrazioni pubbliche competenti dovranno procedere all'affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistica, mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla Direttiva Bolkestein, la cui applicabilità peraltro è contestata da vari operatori turistici.



Con riferimento alla proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2020, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 14 luglio 2016, ha stabilito che le concessioni demaniali marittime e lacustri per l'esercizio di attività turistico ricreative non possono essere prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

In attesa di una legge di riforma del demanio marittimo con finalità turistica, l'art.24 della legge n.160/2016, ha confermato la validità delle concessioni demaniali prorogate sino al 31 dicembre 2020.

2. QUESTIONI DA AFFRONTARE/DOMANDE CHIAVE

- 1. Analisi dei punti di forza dell'offerta turistica balneare, con particolare riferimento alle infrastrutture ed agli stabilimenti balneari.*
- 2. Analisi dei punti di debolezza dell'offerta turistica balneare, con particolare riferimento alle infrastrutture ed agli stabilimenti balneari.*
- 3. Analisi delle opportunità per lo sviluppo dell'offerta turistica balneare, nel caso di procedure comparative per la scelta dei concessionari delle aree del demanio marittimo con finalità turistica.*
- 4. Analisi dei rischi per lo sviluppo dell'offerta turistica balneare, nel caso di procedure comparative per la scelta dei concessionari delle aree del demanio marittimo con finalità turistica.*